Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

02 OIC. 2015

Prot. n. <u>25423</u> /146.2015.11. del / Pos. Coll. e Coord. n.10.

Assessorato regionale delle Attività produttive Dipartimento delle attività produttive - Servizio 1 90144 PALERMO (Rif. nota 10/11/2015, n. 57573)

Oggetto: L.r. n. 37/78 e ss.mm.ii. – Coop.va "LE MUSE" di Vittoria (RG). Sentenza TAR Catania n. 1536/2008.

1. Nella richiesta in riferimento si rappresenta che deve essere concluso l'iter per dare esecuzione alla Sentenza del TAR Catania in oggetto, e si chiede l'avviso "...in ordine al momento in cui considerare i costi che si renderanno necessari per garantire il completamento dei lavori, e cioè se essi debbano essere 'temporalmente aggiornati', sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezziari regionali vigenti, alla data della Sentenza o al momento dell'esecuzione della stessa, e quindi, al momento dell'adozione del definitivo provvedimento concessorio ..." da parte del Dipartimento richiedente.

Alla nota in riferimento si allega copia della suddetta sentenza del TAR Catania n. 1536/2008.

2. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 1536/2008 è stata pronunciata a seguito dei ricorsi (n. 304 e 373 del 2007) proposti dalla Cooperativa "Le Muse" di Vittoria (RG).



LA

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.tt Con il ricorso n. 304 del 2007 la ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 125/03, passata in giudicato, con cui il medesimo TAR ha accolto i ricorsi riuniti nn. 4004/96 e 1699/97 proposti dalla ricorrente.

Con il ricorso n. 373 del 2007 ha agito per l'annullamento del Decreto D.S. 13.12.2006 n. 2397 del Dirigente del Dipartimento Industria dell'Assessorato all'Industria della Regione Siciliana.

La ricorrente ha chiesto pure la declaratoria del diritto ad una ricostruzione delle linee di finanziamento che consenta alla stessa il ripristino dello status quo ante e l'integrale realizzazione del progetto originariamente ammesso a finanziamento dall'amministrazione. La vicenda trae origine dal finanziamento ottenuto dalla suddetta società (con D.A. 10.3.1986, n. 14 della Regione Siciliana, e con successivo D.A. 4 marzo 1989, n. 2499, ai sensi della L.R. n. 37/1978) per la realizzazione di un complesso alberghiero finalizzato all'impiego di n. 26 lavoratori (tutti soci della ricorrente e 6 disoccupati), con una quota a titolo di contributo a fondo perduto, ed un'altra a titolo di mutuo quindicennale a tasso agevolato.

Il Tar ha dichiarato infondato il ricorso n. 304 del 2007, mentre ha accolto il ricorso n. 373 del 2007, rilevando, tra l'altro, l'incoerenza degli atti impugnati, "in quanto secondo la disposizioni della L.R. 37/1978 (e secondo l'impianto dei decreti originari di concessione), era stato previsto che parte della spesa globale (il 55%) fosse corrisposta tramite finanziamento a fondo perduto, e che la restante parte (il 45%) lo fosse mediante mutuo". "La reintegrazione deve, pertanto, poter consentire la realizzazione integrale dell'opera nelle modalità, caratteristiche e secondo gli schemi progettuali e gli elaborati tecnici che erano stati, originariamente, da essa predisposti, presentati all'ammininistrazione e da quest'ultima approvati e ammessi a finanziamento, prima che si determinasse il blocco procedimentale e fosse posta in essere la revoca dei decreti, l'uno e l'altra riconosciuti illegittimi da questo TAR.

Pertanto, <u>l'Amministrazione regionale è tenuta a reperire le risorse necessarie al completamento dell'opera.</u>





N

· Þīù in particolare:

a) per la parte di opere già realizzate, quelle risorse necessarie al ripristino, riparazione, manutenzione, se necessario demolizione e ricostruzione, di tutte le parti deterioratesi o comunque danneggiate a causa del blocco del cantiere e del decorso del tempo, a far data dal momento in cui l'amministrazione ha determinato il blocco delle linee di finanziamento;

b) per la parte di opere ancora da realizzare, quelle risorse che si rendano necessarie al completamento dell'opera esattamente come progettata e ammessa a finanziamento, comprendenti tutti gli elementi ivi contemplati, tutti inclusi e nessuno escluso;

c) per l'una e l'altra parte, inoltre, quelle risorse che si rendano necessarie a dare attuazione alle normative tecniche successivamente - rectius, medio tempore — intervenute. Tutto ciò andrà rapportato ai costi che si renderanno necessari per garantire il completamento dei lavori in questione, e comunque ai medesimi parametri utilizzati al momento della concessione dei finanziamenti, temporalmente aggiornati, e quindi sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezziari regionali vigenti.

3. Il tenore letterale della sentenza in esame non sembra prestarsi a dubbi interpretativi. Appare decisivo in tal senso il passaggio a pag. 25 della succitata sentenza n. 1536/2008 (sopra riportato), e cioè che, nel reperire le risorse necessarie al completamento dell'opera, l'Amministrazione regionale dovrà rapportare i costi che si renderanno necessari per garantire il completamento dei lavori ai medesimi parametri utilizzati al momento della concessione dei finanziamenti, temporalmente aggiornati, e quindi sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezziari regionali vigenti.

Per cui, venendo alla specifica questione sottoposta, il momento in cui considerare i costi necessari per garantire il completamento dei lavori, ad avviso dello Scrivente, non può che essere quello in cui sarà effettivamente adottato il provvedimento di finanziamento per il completamento dell'opera, secondo le prescrizioni del Giudice amministrativo, e non già quello "della data della sentenza o dell'esecuzione della stessa", tanto più che quest'ultima è stata depositata da tempo, già dal mese di luglio del 2008 ed è passata in giudicato.





1

. Proprio il lungo tempo trascorso (oltre sette anni), al fine di evitare ulteriori aggravi di costi all'Amministrazione regionale, impone al Dipartimento in indirizzo di porre in essere gli

atti finalizzati ad eseguire con la massima rapidità le decisioni del Giudice amministrativo.

Non va esclusa, infine, seppur con l'urgenza che la situazione come visto richiede,

l'opportunità di estendere la tematica in discussione anche all'esame della competente

Avvocatura dello Stato, che ha difeso e rappresentato l'Assessorato regionale nel predetto

giudizio innanzi al TAR Catania, anche al fine di verificare la possibilità di accordi

transattivi.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12,

lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali

domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8

settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella

banca dati "FONS".

(Avy. Gianluigi Amico)

VVOCATO GEMÊRA

Cons. Rome Palma)